

Imposta di successione e donazione

[3918]

ESENTE LA DONAZIONE DI 20MILA EURO AL FIGLIO

■ Il nostro unico figlio, single, si appresta a surrogare il mutuo da variabile a fisso. Volendo regalarli 20.000 euro con un assegno bancario, in modo da permettergli di sostenere una rata più alta di quella attuale, ci sono formalità fiscali da assolvere, quali tassa di successione o altro, per evitare eventuali futuri problemi con il fisco sia a noi che a nostro figlio? Altrimenti, quale altro modo verrebbe consigliato dall'esperto? Faccio presente che mio figlio ha anche delega di firma sul conto corrente a me intestato.

A.D.E. - CONTURSI TERME

**A** livello fiscale non si presentano problematiche: il trasferimento della somma di danaro indicata non determina alcuna elusione/evasione, poiché le donazioni tra genitori e figli sono esenti da registro fino al raggiungimento della franchigia fissata in un milione di euro.

Si può porre soltanto un problema formale. La donazione deve essere, infatti, stipulata, ex articolo 769 del Codice civile, per atto pubblico sotto pena di nullità; soltanto per le donazioni di valore modico, in rapporto alle condizioni economiche del donante, è sufficiente la consegna e non è richiesto alcun ulteriore vincolo formale.

A cura di Caterina Valia

BILANCIO E CONTABILITÀ

[3919]

SPESE DI VITTO DEDUCIBILI IN BASE ALL'INERENZA

■ In una società in accomandita semplice con due soci (attività rappresentanze per conto di aziende commerciali), l'accomandatario compie quotidianamente una trasferta al di fuori della sede comunale. La spesa di trasferta, consistente di norma nella sola fattura del ristorante, deducibile al 75 per cento, con Iva detraibile al 100 per cento, viene registrata singolarmente e quotidianamente in contabilità semplificata. È necessaria, in tal caso (un solo documento), la cosiddetta nota spese di trasferta riepilogativa, oppure è sufficiente una sola dichiarazione riepilogativa annuale, connessa all'attività della società, da allegare alla documentazione fiscale, riportante il totale annuo delle spese di trasferta (vitto)?

A.F. - COLLI DEL TRONTO

**S**i precisa che il rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dall'accomandatario di una Sas in qualità di amministratore, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, non subisce la limitazione al 75 per cento disposta dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (si veda la circolare 6/E/2009). Nel caso del lettore, la deducibilità del costo sostenuto dalla società non dipende dalla periodicità della dichiarazione riepilogativa (nota spese, che può essere mensile o avere una differente periodicità), quanto piuttosto dall'inerenza della spesa, che dev'essere riferibile alla specifica trasferta effettuata dall'amministratore.

[3920]

RIMANENZE IN INVENTARIO, LIBERO IL DETTAGLIO DEI DATI

■ L'articolo 15 del Dpr 600/1973 dispone che «l'inventario deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario». Per quanto riguarda le giacenze di magazzino, è ammissibile riportare sul libro inventari unicamente la distinzione tra materie prime/sussidiarie/di consumo/merci, così come risulta da bilancio, senza alcun ulteriore raggruppamento, conservando separatamente il dettaglio per singolo bene delle giacenze, che altrimenti occuperebbe un rilevante numero di pagine del libro?

S.M. - BERGAMO

**L**a tenuta del libro degli inventari è disciplinata dal Codice civile (articolo 2214) e dall'articolo 15 del Dpr 600/1973, senza prevedere un contenuto minimo obbligatorio. L'articolo 15 citato statuisce che l'inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevano gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Pertanto, ciascun imprenditore può definire il livello di dettaglio dei dati da riportare nel libro degli inventari, ricordando, al riguardo, che le eventuali carenze rilevate in sede di verifica potrebbero legittimare un accertamento induttivo.

Si ritiene, inoltre, che la semplice stampa delle voci del bilancio non sia sufficiente a integrare una corretta compilazione dell'inventario, in quanto tali dati sono già rinvenibili nel documento depositato in Camera di commercio o nel libro assemblee, qualora venga riportato il verbale dell'assemblea che approva il bilancio.